

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O. SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3046 IN DATA 01/08/2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta Tintoria di Pollone s.r.l. per l'unità locale di Biella, Via Per Pollone 17.

Impresa: Tintoria Di Pollone s.r.l.

Stabilimento di 13900 Biella

Sede Legale: Via per Pollone n. 17 - 13900 Biella

Sede Operativa: Via per Pollone n. 17 - 13900 Biella

Codice Impresa: 2207

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi addì

PREMESSO CHE

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC;

VISTI

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;

- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

VISTI

* la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Tintoria Di Pollone s.r.l., ubicata in Via Per Pollone 17 nel Comune di Biella, in data 15/11/04 , ns. protocollo n. 67499 del 16/11/04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

- o 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

* i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 2 Marzo 2005 e del 26 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

PRESO ATTO

- dei verbali delle sedute del 10 Febbraio 2005 e del 21 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;

- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;

- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 14832 del 09/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;

- delle precisazioni fornite richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente presentate in data 14 aprile 2005 con nota prot. 23346;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 26 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *I limiti di emissione in atmosfera per gli NOx saranno di 350 mg N/m³ per gli impianti autorizzati con art. 12 DPR 203/88, 200 per gli impianti autorizzati ex DPR 203/88 dopo il 1990;*
2. *I limiti di emissione in atmosfera per le polveri è pari a di 5 mg N/m³;*
3. *L'utilizzo temporaneo di combustibile diverso dal gas metano nei generatori può avvenire solamente in occasione di interruzioni di fornitura del gas per cause indipendenti dalla volontà aziendale.*
4. *Dovrà essere effettuato un controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all' ente di controllo).*
5. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
6. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
7. *L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione;*
8. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
9. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
10. *Il Piano di monitoraggio e gestione dovrà prevedere una relazione, da trasmettere agli Enti di controllo entro sei mesi dal rilascio dell'A.I.A, redatta dal Responsabile per la sicurezza, riguardante i seguenti punti:*
 - *Valutazione del rischio nella gestione ed utilizzo del Clorito e dei relativi rilasci ;*
 - *Valutazione del rischio nella gestione ed utilizzo del Bicromato di sodio e/o potassio, con una valutazione dei rilasci;*
 - *Valutazione sulle modalità alternative di trasferimento dei coloranti alle vasche rispetto all'attuale modalità utilizzata;*

11. Qualora necessario, sulla base della relazione sopraccitata, dovranno essere messi in opera sistemi di contenimento dell'inquinamento ambientale, con i conseguenti adempimenti in materia di autorizzazione ambientale integrata;
12. si riportano di seguito le prescrizioni applicabili della D.D. 2626 del 19 giugno 2003:
- le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili;
 - deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
 - devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
 - tutte le vasche devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento ove necessario;
 - in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
 - è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
 - il refluo derivante dal processo di sedimentazione dei fanghi deve essere reimpresso nel ciclo di depurazione;
 - è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
 - deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
 - deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione riguardo a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
 - in considerazione del fatto che viene dichiarato che lo scarico del refluo è effettuato in collettore consortile CORDAR Spa e si considera quest'ultimo come prioritario, deve essere dato preavviso alla Provincia di Biella e la Dipartimento Provinciale ARPA di Biella almeno 10 giorni prima dell'attivazione dello scarico in acque superficiali;
 - Qualora l'attivazione dello scarico in acque superficiali dovesse dipendere da casi di emergenza generati da occasionali e improvvise interruzioni del servizio garantito dalla società CORDAR Spa se ne deve dare tempestiva comunicazione anche a mezzo fax agli Enti di controllo;
 - deve essere installato qualora non sia già esistente, un adeguato strumento per la misura della portata delle acque prelevate al di fuori del servizio di acquedotto;
 - dovranno essere effettuate, con periodicità di almeno 1 analisi ogni 4 mesi, le analisi di autocontrollo degli scarichi conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione;
 - nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

RILEVATO CHE

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Tintoria di Pollone s.r.l. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
	REGIONE PIEMONTE			Emissioni in atmosfera Domanda di autorizzazione ex Art. 12 DPR 203/88 presentata in data 30.06.1989. Progetto di adeguamento presentato in data 18.07.1991
Prot. n°1767	CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI	30.06.2004	29.06.2008	Autorizzazione scarico acque reflue industriali
Determinazione n°2626 del 19.06.2003	PROVINCIA BIELLA	Data decorrenza 19.03.2004	18.03.2006	Autorizzazione scarico acque reflue industriali (a titolo cautelativo)
Prot. n°45651 del 18.09.2002	PROVINCIA BIELLA	Data decorrenza 19.10.2003	18.10.2007	Autorizzazione scarico acque reflue domestiche
DP 214/12	PREFETTURA VERCELLI	23.05.1988	22.05.2008	Concessione prefettizia deposito oli minerali

CONSIDERATO CHE

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 29/12/2004;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

VALUTATO CHE

- il sito in cui opera l'Impresa Tintoria di Pollone s.r.l. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad "aree per impianti produttivi esistenti esterne al contesto urbano" compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D e delle integrazioni presentate allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera;

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- ~~- a norma dell'art. 17 del D. Lgs. 59/05 le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto; (vive in caso di prescrizione di miglioramenti impiantistici)~~
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e la stessa descrive in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 26.04.2004) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte, al CO.R.D.A.R. di Biella amministrazioni che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 34639 del 31 Maggio 2004 e che le stesse

non hanno impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 06/06/05 (Regione Piemonte) ed il 01/06/2005 (CO.R.D.A.R. di Biella), come risulta dall'avviso di ricevimento pervenuto a quest'Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisito l'assenso della predetta Amministrazione regolarmente convocata;

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 la Tintoria di Pollone s.r.l. di Biella per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. [23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;](#)

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

- 1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, alla Tintoria Di Pollone s.r.l., con sede legale e operativa in Via Per Pollone 17, Comune di Biella, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività IPPC 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Dlgs. 152/99 e ss.mm.ii.;
- 3 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente e le successive integrazioni fornite dal proponente vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1** ed **A2**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 5 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 6 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/95 le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nella presente autorizzazione.
- 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e dei documenti prescritti; 1 controllo analitico completo annuale sugli scarichi; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

12 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere, nel termine di 180 giorni, al versamento delle spese di istruttoria ed ai controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05 qualora applicabili al caso in esame.

13 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

14 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

15 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Biella, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

ELENCO ALLEGATI

A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA TINTORIA DI POLLONE S.R.L.

**A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI**

A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA TINTORIA DI POLLONE S.R.L.

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

D-EMISSIONI IN ATMOSFERA

E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

ALLEGATO A1
PROGETTO PRESENTATO DALLA TINTORIA DI POLLONE S.R.L.

ALLEGATO A2
RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI

OSSERVAZIONI espresse nella Conferenza dei Servizi del 02 Marzo 2005.

1. **Osservazioni preliminari:**

- Qualora siano stati accertati superamenti dei limiti relativi a qualsiasi forma di emissione durante la fase istruttoria (dopo la presentazione dell'istanza), o siano ancora pendenti diffide di merito, l'impresa richiedente A.I.A. dovrà documentare l'avvenuto rientro nei limiti di accettabilità;
 - Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 372/99, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto si precisa che tutte le indicazioni contenute negli elaborati progettuali dovranno essere esaustive di tutte le attività e fasi produttive svolte nel complesso.
2. Nella **scheda A2** La data dell'autorizzazione allo scarico non è indicata correttamente.
3. Nella **scheda C1** Deve essere dettagliato meglio la parte storica e di evoluzione dell'impianto.
4. Per la compilazione corretta della **scheda C2** deve essere fornita un'analisi tecnica di valutazione delle varie fasi del ciclo produttivo, dell'impianto specifico e delle apparecchiature di supporto; quindi identificare (con riferimento al successivo diagramma C.3) e definire le attività svolte nel complesso produttivo (fasi produttive e relativi impianti, fasi ausiliarie e relativi impianti, impianti generali, eventuali attività continuative svolte da imprese terze all'interno del complesso).
5. Nella **scheda C3** il flusso del ciclo produttivo deve essere dettagliato e quantificato (portate di materia e parametri chimico fisico gestionali) per ogni blocco dello schema.
6. Nella **scheda D** è necessario un maggiore approfondimento delle singole fasi di lavorazione. Mancano le BAT gestionali e mancano le indicazioni quantitative del livello di applicazione delle BAT tecniche; non c'è una spiegazione sufficiente per la mancata applicazione di alcune BAT. Bisogna anche fornire, per ogni fase individuata, una descrizione analitica dello stato attuale, ed eventualmente in via di modifica, con valutazioni riferite ai criteri, guide, indicatori e parametri di cui ai documenti di riferimento utilizzati (BREF comunitari e/o, in mancanza, altri documenti ritenuti rilevanti) ad esempio secondo lo schema previsto dalla circolare 16 ECO della Regione Piemonte.
- In particolare, occorre fornire informazioni adeguate su:
- definizione dell'unità di prodotto utile;
 - bilancio di massa (liquida, solida e gassosa);
 - bilancio di energia;
 - fattori di emissione (o altri indicatori di prestazione ambientale).
8. Nella **scheda E** bisogna fornire una adeguata sintesi che prenda in considerazione, anche se solo a livello divulgativo e non tecnico, l'impatto ambientale e le tecnologie adottate per ridurre, prevenire e contenere l'inquinamento (anche in considerazione del contesto in cui è inserita).
9. Nella **scheda F** devono essere elencate le fibre trattate non solo individuate come macro gruppo. Gli elenchi dei coloranti ed ausiliari debbono essere maggiormente dettagliati, raggruppando le tipologie dei prodotti usati attraverso le loro caratteristiche chimico fisiche, di etichettature di pericolosità e frasi R; conseguentemente devono

essere indicate le etichettature previste per i prodotti dei singoli gruppi. Per i prodotti non individuati con il CAS deve essere indicata la concentrazione dei prodotti acquistati in soluzione es. (Soda caustica ecc.) Devono essere meglio specificati dal punto di vista chimico i coloranti ed ausiliari in uso.

10. Nella **scheda G** Manca la quantificazione del consumo idrico per servizi; Deve essere chiarito il motivo per cui gli scarichi per servizi igienici non possono essere trattati nel depuratore in sito, mentre nello stesso sembrerebbero essere trattate le acque meteoriche non inquinate. Si rileva una corrispondenza tra acque di approvvigionamento ed acque di scarico, si chiede di precisare la correttezza dei dati.
11. Nella **scheda H1** si deve esplicitare le modalità che hanno condotto al calcolo dei valori di concentrazioni degli inquinanti caratteristici dell'impianto in quanto non è corretto indicare un valore limite ma occorre stimare al meglio le concentrazioni di inquinanti. Deve essere completata la tabella delle sostanze pericolose con riferimento al diagramma di flusso (cfr scheda C3).
12. Nell'**All. U** La relazione tecnica di cui all'all. U deve essere rivista con gli opportuni approfondimenti tecnici di processo. Devono essere inoltre inserite le sezioni di processo indicate nella tavola 2 (trattamento terziario e trattamento fanghi). Inoltre dovranno essere chiarite le eventuali differenze di processo e trattamento in caso di scarico al CORDAR o di scarico in corpo idrico superficiale. Infine dovrà essere chiarita la natura e funzione del filtro biologico indicato in tav. 2.
13. Nella **scheda I** non è specificato dove vengono stoccati i rifiuti sfusi prodotti; Non è chiara la modalità di stoccaggio e gestione dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione (Cfr all. U, filtropressa)
14. Quanto dichiarato nella **scheda L1** mancano le portate dei punti di emissione. Mancano i limiti di flusso di massa; deve essere specificato marca modello e caratteristiche delle centrali termiche nonché il tenore di Zolfo del carburante utilizzato; non è disponibile un quadro aggiornato di tutti i punti di emissione con una numerazione univoca degli stessi ai fini della loro individuazione certa, compresi quelli derivanti da attività ad inquinamento atmosferico poco significativo facendo riferimento in particolare all'allegato I Dpr 25 luglio 91; è necessario verificare se il riempimento e lo svuotamento dei serbatoi di accumulo e stoccaggio dei prodotti chimici generino punti di emissioni in atmosfera cumulativamente significativi.
15. Nella **scheda L2** è richiesto un maggior dettaglio nei sistemi di abbattimento (filtri per polveri).
16. Si riscontra la mancanza di un piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 4 comma 1 lett. h D. Lgs. 372/99 e del piano di miglioramento di cui all'art. art. 4 comma 1 lett. i dello stesso D. Lgs. che devono essere obbligatoriamente forniti.
17. Si richiede un confronto tra i consumi idrici ed energetici dell'azienda e quelli ottimali previsti in BAT e BREF e di giustificare eventuali discrepanze.
18. Si richiede inoltre di dare delucidazioni in merito al parere fornito dall'ASL N° 12 che si allega in copia.

ALLEGATO A3
INTEGRAZIONI FORNITE DALLA TINTORIA DI POLLONE S.R.L.

ALLEGATO A3 - a
INTEGRAZIONI FORNITE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

ALLEGATO B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC	
Denominazione Società Madre : TINTORIA DI POLLONE S.R.L..	
Codice Azienda 2207	
Codice fiscale 05911440153	
Partita IVA n. <i>IT01767140021</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13900
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: <u><i>Via per Pollone 17</i></u>
	Tel e fax: 015-2596812 / 2594938 fax
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13900
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: <u><i>Via per Pollone 17</i></u>
	Tel e fax: 015-2596812 / 2594938 fax
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) E 423775 N 5046400
	Classificazione acustica del territorio del complesso: II – piano preliminare
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 17.3	
Attività IPPC: 6-2;	
Codice NOSE-P: 105.04	
Codice NACE: 17	
Codice SNAP 2 : 0406	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuna</i>	
Numero di addetti: 26	
(- Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

ALLEGATO C

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. *I limiti di emissione in atmosfera per gli NOx saranno di 350 mg N/m³ per gli impianti autorizzati con art. 12 DPR 203/88, 200 per gli impianti autorizzati ex DPR 203/88 dopo il 1990;*
2. *I limiti di emissione in atmosfera per le polveri è pari a di 5 mg N/m³;*
3. *L'utilizzo temporaneo di combustibile diverso dal gas metano nei generatori può avvenire solamente in occasione di interruzioni di fornitura del gas per cause indipendenti dalla volontà aziendale.*
4. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all'ente di controllo).*
5. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
6. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
7. *L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione;*
8. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
9. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
10. *Il Piano di monitoraggio e gestione dovrà prevedere una relazione, da trasmettere agli Enti di controllo entro sei mesi dal rilascio dell'A.I.A, redatta dal Responsabile per la sicurezza, riguardante i seguenti punti:*
 - 10.1. *Valutazione del rischio nella gestione ed utilizzo del Clorito e dei relativi rilasci ;*
 - 10.2. *Valutazione del rischio nella gestione ed utilizzo del Bicromato di sodio e/o potassio, con una valutazione dei rilasci;*
 - 10.3. *Valutazione sulle modalità alternative di trasferimento dei coloranti alle vasche rispetto all'attuale modalità utilizzata;*
11. *Qualora necessario, sulla base della relazione sopraccitata, dovranno essere messi in opera sistemi di contenimento dell'inquinamento ambientale, con i conseguenti adempimenti in materia di autorizzazione ambientale integrata;*
12. *le prescrizioni applicabili della D.D. 2626 del 19 giugno 2003 di autorizzazione allo scarico di reflui industriali, riportate nel verbale conclusivo della Conferenza, sono incluse nell'allegato E.*

ALLEGATO D

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Generatore Sigma ** 2 MW	8	0,12	-	2100 *	Polveri	150	0,31	24	200
						NOx	500	1,02		
						SOx	1700	3,48		
2	Generatore Ferroli 4,6 MW	8	0,126	-	5500 *	Polveri	150	0,79	24	200
						NOx	500	2,63		
						SOx	1700	8,96		
3	Generatore Standard Kessel 2 MW	8	0,126	-	2800 *	Polveri	150	0,39	24	200
						NOx	500	1,31		
						SOx	1700	4,48		
4	Essiccatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
5a-5b	Essiccatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
6a-6b	Essiccatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
7a-7b	Essiccatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
8a-8b	Essiccatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
8	Pesatura colori			Filtri***	800	Polveri	3	0,0024	8	Amb.
9	Scioglitura colori			Filtri***	1200	Polveri	3	0,0036	8	Amb.

10	Scioglitura colori			Filtri***	1200	Polveri	3	0,0036	8	Amb.
S1 S2 S3	Serbatoi stoccaggio soda caustica, acido acetico, acqua ossigenata	Esaustione naturale								
S2-	Serbatoi interni di stoccaggio ausiliari di tintura, acido formico, sodio dicromato	Esaustione naturale								

(*) *Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.*

(**) *Il generatore Sigma da 2 MW non viene utilizzato nella normale conduzione dell'impianto, bensì svolge esclusivamente la funzione di generatore di emergenza in caso di inutilizzabilità di uno degli altri generatori installati.*

(***) *Descrizione delle caratteristiche dell'impianto di abbattimento:*

1. **Filtri per polveri sulla esaustione della pesatura colori.** Filtro EBE 1/05 costituito da un prefiltro in cotone non tessuto con efficienza 30% Ashrae 52-76 Standard media filtrante ed un filtro in microfibra di vetro con efficienza 95% Ashrae 52-76 Standard media filtrante
2. **Filtri per polveri e sostanze organiche in postazioni di scioglitura colori.** Filtro EBA 1/1 costituito da un prefiltro in cotone non tessuto con efficienza 30% Ashrae 52-76 Standard media filtrante e da un filtro a carboni attivi con efficienza 95% ponderale (50 litri di carboni attivi)

ALLEGATO E PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. e di acque reflue **domestiche** ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.;

I ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

I-A SCARICO IN COLLETTORE

PRESCRIZIONI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99 e ss.mm.ii.;
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso;
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05;

I-B SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CORPO IDRICO RECETTORE

4. Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel rio Pontiggia , affluente del torrente Oremo;

PRESCRIZIONI

5. poichè lo scarico del refluo viene effettuato anche in collettore Cordar e si considera quest'ultimo come prioritario, deve essere dato preavviso alla Provincia di Biella e al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella almeno 10 giorni prima dell'attivazione dello scarico in acque superficiali;
6. le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili;
7. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. per scarichi in acque superficiali;
8. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
9. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
10. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto

deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;

11. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
12. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
13. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
14. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
15. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
16. deve essere installato qualora non sia già esistente, un adeguato strumento per la misura della portata delle acque prelevate al di fuori del servizio di acquedotto;
17. dovranno essere effettuate, con periodicità di almeno 1 analisi ogni 4 mesi, le analisi di autocontrollo degli scarichi conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione;
18. Qualora l'attivazione dello scarico in acque superficiali dovesse dipendere da casi di emergenza generati da occasionali e improvvise interruzioni del servizio garantito dalla società Cordar se ne deve dare tempestiva comunicazione anche a mezzo fax;
19. Non devono essere superati comunque i limiti della tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ;
20. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99 e ss.mm.ii. dichiarate, ovvero Cromo, Nichel, Rame, Zinco non potranno superare i valori sotto riportati :

Cromo totale	2 mg/L
Cromo VI	0,2 mg/L
Nichel	2 mg/L
Rame	0,1 mg/L
Zinco	0,5 mg/L

21. Qualora non già esistente, deve essere posti in opera un misuratori di portata ed un campionatore in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale.
22. Devono essere effettuati autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.

II ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CORPO IDRICO RECETTORE

23. Lo scarico di acque reflue domestiche nel **Torrente OREMO** è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale previo passaggio in fossa Imhoff;

PRESCRIZIONI

24. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
25. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
26. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
27. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
28. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
29. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
30. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
31. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
32. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
33. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo;